

Contributi – Aliquote contributi CUAFF – Settore elettrico - Personale che ha mantenuto l'iscrizione all'Inpdap - Riduzione ex L.n. 338/2000 – Non spetta.

Corte di Appello di Roma – 17.11.2009, n. 820 – Pres. Blasutto – Rel. Panariello – A. S.p.A. (Avv.ti Maresca, Grassi) – INPS (Avv. Ingala).

Le società per azioni, già imprese pubbliche esercenti un pubblico servizio, in relazione ai propri dipendenti che abbiano optato per il mantenimento della iscrizione all'Inpdap, non possono fruire delle agevolazioni previste dall'art. 120 L. n. 338/2000 per la contribuzione CUAFF, posto che con riguardo ad essi non si applica l'elevazione -ex art. 3 comma 23 legge n. 335/1995- della aliquota contributiva dovuta per il finanziamento del F.P.L.D., quindi non si realizza la necessaria correlazione tra riduzione del contributo CUAFF ed aumento del contributo F.P.L.D.

FATTO. Con due distinti ricorsi depositati e ritualmente notificati, A. Energia spa e A. Elettricità spa esponevano che:

- l'art. 3, co. 23, L. n. 335/1995 aveva previsto dall'01/01/1996 l'elevazione al 32% dell'aliquota contributiva di finanziamento dovuta al fondo Pensioni lavoratori dipendenti, con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 L. n. 88/1989;
- con D.M. 21/02/1996 era stata disposta la riduzione delle aliquote contributive per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare nei vari settori;
- successivamente l'art. 120 L. n. 338/2000 aveva previsto una riduzione degli oneri sociali, da realizzarsi mediante un esonero dal versamento della contribuzione per assegno per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro, di ammontare differenziato in relazione alle varie ipotesi previste (0,80% ovvero 0,40% per le aziende operanti in settori per i quali l'aliquota contributiva per il nucleo familiare era dovuta in misura inferiore a 0,80%);
- in applicazione di tale disposizione essa era tenuta al versamento del CUAFF (contributo unificato per assegni familiari) con aliquota del 2,48% ridotta all'1,60% dal 1 febbraio 2001;
- erroneamente l'INPS non riteneva applicabile tale riduzione ai dipendenti delle ricorrenti che avevano optato per il mantenimento dell'iscrizione all'INPDAP ai sensi della legge n. 274/1991;

- tale riduzione, invece, spettava pure in relazione a tali dipendenti, in quanto essi non costituivano una categoria di lavoratori iscritti a regimi pensionistici diversi dal fondo istituito presso l'INPS ai sensi del D.M. 21/02/1996, bensì un "accorpamento di lavoratori provenienti da categoria diversa";

- qualora fosse stata esatta l'interpretazione dell'INPS, l'art. 3, co. 23, L. n. 335/1995 doveva ritenersi in contrasto con l'art. 3 Cost.

Pertanto adivano il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere l'accertamento che esse società erano assoggettabili ad aliquota CUAUF del 2,48% ridotta all'1,60% dal dall'01/02/2001, anziché del 6,20%, e per l'effetto il rigetto di ogni diversa pretesa dell'INPS nei suoi confronti a tale titolo.

Costituitosi in giudizio, l'INPS contestava la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.

In particolare richiamava la circolare della Direzione Centrale delle Entrate Contributive n. 52 del 06/03/2001, ai sensi della quale la ricorrente era tenuta al versamento del contributo CUAUF del 6,20% con esonero dello 0,80% in base all'art. 120 L. n. 338/2000.

Il Tribunale di Roma, con due distinte sentenze (nn. 16178 e 16181) del 27/09/2004, rigettava la domanda.

Avverso tali decisioni la A.spa in qualità di mandataria di A. Elettricità spa (anche quale incorporante di A.Energia spa) proponeva un unico tempestivo appello con ricorso depositato presso questa Corte in data 27/09/2005. L'appellante censurava la sentenza impugnata, riproponendo le argomentazioni in diritto già articolate in primo grado.

Quindi concludeva per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda avanzata con il ricorso introduttivo.

Costituitosi in giudizio, l'INPS contestava la fondatezza dei motivi di gravame, di cui chiedeva il rigetto.

Concesse note difensive, mutato (a decorrere dal 29/09/2008) il relatore originariamente designato, all'udienza odierna la Corte ha deciso la causa come da dispositivo, di cui ha dato pubblica e contestuale lettura.

DIRITTO L'appello è infondato e va pertanto rigettato.

Va premesso che il Tribunale ha fondato la sua decisione sulle seguenti ragioni:

a) con la trasformazione delle imprese pubbliche esercenti pubblici servizi in società per azioni, il legislatore, con la legge n. 274/1991, ha concesso al personale dipendente la facoltà di restare iscritto all'INPDAP, al fine di tutelare tali dipendenti, dal momento che i due sistemi pensionistici (INPS e INPDAP) differivano in maniera sostanziale, quanto ai requisiti di accesso alle prestazioni, quanto al calcolo delle prestazioni, quanto alle percentuali di contribuzione da versare;

b) la riforma Dini (L. n. 335/1995) elevò l'aliquota contributiva pensionistica al 32%, ma per evitare un aumento del costo del lavoro prevede la riduzione delle aliquote contributive per le prestazioni temporanee; così il decreto attuativo (D.M. 21/02/1996) si riferisce ai lavoratori iscritti all'INPS a fini pensionistici, per l'evidente correlazione fra riduzione dell'aliquota CUAFF e aumento della IVS (aliquota pensionistica generale) al 32% dovuta all'INPS;

c) per il personale iscritto all'INPDAP il legislatore del 1995 nulla ha previsto al riguardo, né appare convincente la tesi dell'azienda, secondo cui si tratterebbe di "accorpamento di lavoratori provenienti da categoria diversa", in quanto, più che provenire da diversa categoria, sono rimasti lavoratori iscritti all'INPDAP come erano prima della privatizzazione dell'azienda;

d) le questioni di legittimità costituzionale sono infondate, atteso che la norma lega la riduzione delle contribuzioni minori all'aumento dell'aliquota contributiva del fondo pensioni lavoratori dipendenti iscritti all'INPS, in una logica di sistema che mira ad aumentare le risorse contributive degli iscritti a tale fondo senza determinare un aggravio del costo del lavoro per le imprese.

L'oggetto della presente controversia è costituito dalla sussistenza del diritto della società odierna appellante a vedersi applicata, relativamente alla contribuzione CUAFF (*id est* contributo unificato per assegni familiari), l'art. 120 L. n. 338/2000, che ha previsto una riduzione degli oneri sociali, da realizzarsi mediante un esonero dal versamento della contribuzione per assegno per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro, di ammontare

differenziato in relazione alle varie ipotesi previste (0,80% ovvero 0,40% per le aziende operanti in settori per i quali l'aliquota contributiva per il nucleo familiare era dovuta in misura inferiore a 0,80%), con conseguente suo obbligo al versamento di tale contributo secondo l'aliquota del 2,48% ridotta all'1,60% dal 1° febbraio 2001, relativamente al personale della società appellante che, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 5, comma 1, della l. n. 274/1991, ha optato per il mantenimento dell'iscrizione all'INPDAP.

La società appellante sostiene che le aliquote contributive dovute per tali lavoratori devono essere armonizzate con quelle applicate agli altri dipendenti, in quanto sia per gli uni che per gli altri viene versata la contribuzione alla medesima gestione dell'INPS; ciò consentirebbe di ritenere che i lavoratori optanti non costituiscano una "categoria di lavoratori iscritti a regimi pensionistici diversi dal Fpld" (*id est* fondo pensione lavoratori dipendenti) istituito presso l'INPS e che, pertanto, non sia giustificata l'esclusione della relativa contribuzione dalla riduzione dell'aliquota a norma del D.M. 21.2.1996.

In altri termini, il fatto che anche per i dipendenti optanti per il regime INPDAP i contributi oggetto di controversia vengano comunque versati, al pari di quanto avviene per i lavoratori iscritti al Fpld, alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti istituita presso l'INPS dall'art. 24 legge n. 88/1989, escluderebbe - ad avviso dell'appellante - la possibilità di considerare gli stessi appartenenti ad una "categoria di lavoratori" diversa da quella degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

L'argomento è privo di pregio.

Il fatto che la contribuzione oggetto di controversia sia versata dalla società appellante, indifferentemente per tutti i dipendenti, alla medesima Gestione prestazioni temporanee istituita presso l'INPS dall'art. 24 legge n. 88/1989 non consente di inferire che anche i lavoratori che hanno optato per il regime pensionistico INPDAP possiedano lo status di iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, costituente il presupposto per beneficiare della riduzione dell'aliquota CUAFF di cui si discute.

L'art. 3, comma 23 della legge n. 335/1995 (c.d. riforma Dini), prevede: "Con effetto dal 1 gennaio 1996, l'aliquota contributiva di

finanziamento dovuta a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti è elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote diverse da quelle di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, fino a concorrenza dell'importo finanziario conseguente alla predetta elevazione ...".

La norma, nel prevedere l'aumento dell'aliquota contributiva di finanziamento dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, introduce la "contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88...", demandando poi ad un apposito decreto ministeriale l'adozione delle misure di adeguamento.

Con l'uso della locuzione "... contestuale riduzione ..." il legislatore ha stabilito una evidente correlazione tra aumento della aliquota pensionistica (IVS) dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld) e riduzione delle aliquote contributive per le prestazioni temporanee, tra cui la contribuzione per maternità. La ratio della disposizione è quella, indicata nella sentenza impugnata, di cercare di aumentare le entrate a copertura della spesa per prestazioni pensionistiche senza aumentare il costo del lavoro, introducendo una contestuale riduzione di aliquote per le prestazioni temporanee.

La previsione di cui al D.M. 21.2.1996, secondo cui "le riduzioni ... non trovano applicazione per le categorie iscritte a regimi pensionistici obbligatori diversi dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti", nel ribadire la correlazione tra la riduzione delle aliquote contributive per le prestazioni temporanee e la limitazione del beneficio ai soli lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti (Fpld), non costituisce altro che la specificazione di un principio già contenuto nell'art. 3, comma 23, cit.; l'esclusione ivi prevista (per le "categorie iscritte...") deve intendersi riferita alla "categoria di lavoratori iscritti a regimi pensionistici obbligatori diversi dal Fpld ...".

Appare poi un artificio nominalistico intendere i lavoratori optanti per il mantenimento dell'iscrizione all'INPDAP ai sensi della legge n. 274/1991 non come una "categoria di lavoratori," ma come un "accorpamento di

lavoratori provenienti da categoria diversa". Non si vede, infatti, come tali lavoratori possano considerarsi comunque iscritti presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, iscrizione che costituisce - come si è detto - il presupposto previsto dalla normativa di legge per l'operatività della riduzione dell'aliquota in questione.

Né tale interpretazione rende la norma passibile di dubbi di costituzionalità, in quanto - come correttamente osservato dal primo Giudice (senza peraltro che in sede di appello la società abbia opposto alla motivazione della sentenza specifici argomenti, limitandosi alla mera ed apodittica riproposizione della censura di illegittimità costituzionale) - la norma citata lega la diminuzione delle contribuzioni minori a compensazione dell'aumento dell'aliquota contributiva nel Fpld, in una "logica di sistema che tende ad aumentare le risorse contributive degli iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti, senza far pesare tale azione sulle imprese, attraverso un aggravio del costo del lavoro".

Infine non può essere condivisa la doglianza dell'appellante, secondo cui il Tribunale avrebbe omissso ogni considerazione dell'appartenenza delle aziende al primo settore di attività di cui alla tabella INPS allegata alla circolare n. 52 del 06/03/2001, che si riferisce ad "aziende industriali in genere comprese le aziende di pubblici servizi di trasporto, elettriche, telefoniche, marittime e di navigazione aerea", per le quali è prevista l'aliquota del 2,48% poi ridotta con esonero dell' 0,80%. Secondo l'appellante, questo suo diritto non può essere vanificato dalle opzioni individuali di alcuni dipendenti di restare iscritti all'INPDAP ex art. 5, co. 1°, L. n. 274/1991.

La censura non merita accoglimento.

Va infatti evidenziato che, il Tribunale ha spiegato il collegamento fra riduzione e aumento e poiché tale aumento non vale per i dipendenti in questione, correlativamente l'azienda non può pretendere la riduzione rispetto a tali lavoratori. Mancando questo collegamento tra riduzione e aumento, a nulla rileva che l'azienda appellante appartenga al primo settore di attività di cui alla tabella INPS allegata alla circolare n. 52 del 06/03/2001: questa circostanza incide solo sull'aliquota contributiva CUAFF che l'appellante deve versare in relazione a quei suoi dipendenti iscritti al Fpld (v. supra).

La sentenza impugnata va dunque confermata.

La natura eminentemente interpretativa della controversia costituisce un giusto motivo per compensare le spese del presente grado di giudizio.

(Omissis)